

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 30.11.2016

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente “**Regolamento comunale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate**”, d'ora in poi Regolamento, stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Pontenure, in attuazione dell'art. 14, comma 2 al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (di seguito DPCM) di cui si richiamano le definizioni in esso contenute in modo integrale.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per prestazioni sociali agevolate si intendono le seguenti prestazioni erogate dal Comune di Pontenure per cui sia prevista la valutazione ISEE da regolamenti comunali o dalle disposizioni relative all'applicazione delle tariffe:

A - servizi e prestazioni sociali

- Erogazione di contributi economici (ad es. per: integrazione del reddito familiare, affitto, utenze, prestazioni di assistenza domiciliare e servizi connessi, prestiti sull'onore, fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, ecc.);
- Servizi di assistenza domiciliare;
- Agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale;
- Assegnazione alloggi comunali;
- Altri interventi /servizi analoghi.

B - servizi e prestazioni sociosanitarie

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati (Assistenza domiciliare integrata, CDA, CRA, CSRR, CSRD, ecc.);
- Erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;
- Altri interventi /servizi analoghi.

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

- Nidi, Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento o altri servizi educativi convenzionati;
- Trasporto scolastico;
- Mensa scolastica;
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- Altri interventi /servizi analoghi.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione le prestazioni agevolate disciplinate in ambito distrettuale o di Unione.

2. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'amministrazione comunale assume, ai sensi del DPCM la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale.
3. E' fatto salvo il diritto del cittadino di non essere soggetto alla valutazione della sua situazione economica. In tal caso l'accesso alle prestazioni avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla stessa.
4. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni di cui all'art. 2 ed i percorsi di valutazione delle condizioni sociali sono contenuti nei regolamenti comunali e nelle deliberazioni di determinazione delle tariffe relativi agli stessi servizi e prestazioni. In tale ambito ed accanto all'ISEE il Comune può prevedere criteri ulteriori per selezionare la domanda d'accesso ai servizi o per definire la compartecipazione della spesa da parte dell'utenza.

ART . 3 - NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di agevolazioni in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi, ecc.), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.

3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM. Esclusivamente per la richiesta contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM.

4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM.

5. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Le agevolazioni tariffarie accordate per servizi scolastici hanno la validità per tutto l'anno scolastico. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 6. del presente articolo.

6. Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, è data facoltà ai beneficiari di presentare al Comune un ISEE corrente aggiornato alla nuova situazione, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.

L'ISEE corrente:

- non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite;
- può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione con effetti dello stesso a partire dal mese successivo rispetto alla presentazione della nuova DSU.

Le prestazioni agevolate, concesse a seguito della presentazione dell'ISEE corrente, saranno erogate con la medesima modalità e durata prevista dai regolamenti comunali delle singole prestazioni sociali, come già definito per l'ISEE Ordinario (Sociosanitario, Sociosanitario-Residenze, Minorenni e Università), sussistendo l'invarianza delle condizioni dichiarate dal richiedente.

7. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui all'art. 11, comma 1 del D.P.C.M. 159/2013. Il Comune acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, la richiede al dichiarante. Se non fosse possibile acquisire l'attestazione ISEE al momento di formare un'eventuale graduatoria, si prescinde dalla stessa senza possibilità di revisione successiva. Se l'attestazione è condizione sine qua non per l'ammissione al beneficio e nella condizione di scadenza di termini, non si procede all'ammissione.

8. Nel caso in cui venga inoltrata una DSU che presenta omissioni ovvero difformità rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle Entrate o di altre amministrazioni pubbliche, il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione stessa. Nel caso in cui tale documentazione non venga fornita entro il termine indicato (min. 7 giorni), non si procede alla concessione della prestazione agevolata.

ART. 4 - CONTROLLI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche, ricevute per l'accesso ai servizi ed alle agevolazioni tariffarie, nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013. I controlli sono eseguiti a campione e/o comunque qualora sussista un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica o dal servizio concessi ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 5 - NORME TRANSITORIE

1. Il Regolamento ha vigenza dalla sua esecutività. Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento sono abrogate.